

RIFLESSIONI GENERALI SUGLI STANDARD DI SOSTENIBILITÀ EFRAG

La proposta di direttiva sulla comunicazione societaria in tema di sostenibilità (d'ora in poi direttiva CSRD) ha affidato alla Commissione europea il compito di definire gli standard di rendicontazione in tema di sostenibilità sulla base della consulenza dell'EFRAG. In attuazione di questa previsione, il 29 aprile 2022 l'EFRAG ha pubblicato le bozze di una serie di standard in tema di sostenibilità, aprendo una consultazione che scade l'8 agosto. Gli standard in consultazione sono: due trasversali, che pongono i principi generali; cinque in ambito ambientale; quattro in ambito sociale; due in ambito di governance. Rispetto al quadro complessivo finale, non sono ancora oggetto di consultazione gli standard di settore e quelli relativi alle PMI.

Nell'apprezzare lo sforzo profuso, che ha prodotto una serie di standard di elevata qualità, si propongono alcune riflessioni di carattere generale su alcuni punti che si ritengono maggiormente critici e che dovrebbero essere oggetto di un supplemento di riflessione.

I criteri direttivi nell'adozione degli standard

Gli standard che devono essere adottati dalla Commissione europea non solo devono riguardare campi tematici ben delineati ma devono anche rispondere a precisi criteri generali indicati dalla direttiva CSRD. Si deve tener conto, a questo proposito, che il testo finale della direttiva presenta delle significative novità rispetto al testo sulla base del quale sono stati elaborate le bozze di standard. Di conseguenza, la versione finale degli standard deve considerare in modo adeguato e allinearsi alla nuova versione della direttiva.

La direttiva indica, in primo luogo, gli argomenti che devono essere affrontati per ogni fattore di sostenibilità. Per quanto riguarda i fattori ambientali, si devono fornire informazioni con riferimento a: mitigazione dei cambiamenti climatici (comprese le emissioni di scope 1, scope 2 e scope 3, se del caso); adattamento ai cambiamenti; risorse idriche; uso delle risorse ed economia circolare; inquinamento; biodiversità ed ecosistemi. Per quanto riguarda i fattori sociali e dei diritti umani, si devono fornire informazioni con riferimento a: parità di trattamento e pari opportunità, condizioni di lavoro; rispetto dei diritti umani. Per quanto riguarda i fattori di governance, si devono fornire informazioni con riferimento a: ruolo, composizione e competenze degli organi di amministrazione, gestione e controllo, con riferimento alla sostenibilità; principali caratteristiche dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi con riferimento alla rendicontazione di sostenibilità; etica aziendale; esercizio di influenza politica, ivi compresa l'attività di lobbying; rapporti con clienti, fornitori e comunità, comprese le pratiche di pagamento.

Con riferimento a questo ultimo set di standard, si osserva come il testo finale della direttiva delimiti nettamente le informazioni richieste alla governance relativa alla sostenibilità. Ciò implica una profonda revisione degli standard EFRAG in consultazione, anche per evitare che essi finiscano per imporre obblighi di governance a imprese per le quali le norme non li prevedono.

Se queste indicazioni si limitano ad indicare solo i campi tematici da trattare, la stessa direttiva detta alcune indicazioni generali che gli standard devono rispettare e sono idonee a indirizzarne il contenuto.

Gli standard devono garantire qualità e pertinenza delle informazioni, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili, che rappresentino fedelmente la situazione dell'impresa. Gli standard devono evitare oneri sproporzionati per le imprese, tenendo conto, nel modo più ampio possibile, delle iniziative globali di definizione degli standard medesimi.

Essi specificano le informazioni, prospettive e retrospettive, quantitative e qualitative che le imprese devono comunicare, a seconda dei casi.

Gli standard, infine, devono tener conto delle difficoltà di raccogliere le informazioni dagli attori della catena del valore. Le informazioni sulle catene del valore devono essere proporzionate e pertinenti alla scala e alla complessità delle attività nonché alla capacità e alle caratteristiche delle imprese della catena.

Questi principi costituiscono la base legale (e il limite) che deve informare il contenuto degli standard.

Sulla base di questi criteri direttivi, ad esempio, gli standard non dovrebbero richiedere informazioni che non garantiscano un'adeguata qualità dell'informazione e dovrebbero essere definiti sulla base delle fonti di informazione già in essere. In materia ambientale, ad esempio, le fonti di informazione sono rappresentate, per prassi, dai titoli abilitativi, dalle certificazioni, da metodologie oggettive e sistematiche che valutano l'impronta ambientale dei prodotti (Life Cycle Assessment), ecc. In questo senso, sarebbe auspicabile tenere in maggiore considerazione questo set informativo già esistente e consolidato nell'elaborazione degli standard definitivi, sia per semplificare il lavoro di rendicontazione delle imprese, sia per evitare una inutile duplicazione di oneri.

Non sembra neppure trovare un'idonea base legale la richiesta di fornire informazioni all'interno di un campo tematico rilevante per la direttiva ma che non si fonda su atti legali europei o framework internazionali o prassi divenute di uso comune ma deriva dalla richiesta di singoli stakeholder, categorie di *stakeholder* o società di rating.

Inoltre, le bozze di standard presentati dall'EFRAG non sembrano adeguatamente allineate con gli standard internazionali già esistenti o in via di definizione (essenziale in questo senso è il riferimento al GRI). Tale aspetto è essenziale al fine di evitare oneri informativi aggiuntivi o duplicazioni per le imprese che operano su mercati globali e che devono presentarsi su tali mercati e agli investitori attraverso informazioni standardizzate ed è uno dei principi richiamati dalla nuova versione della direttiva.

Le bozze di standard contengono infine una serie di informazioni riguardanti gli aspetti di sostenibilità sociale dell'impresa ancora prima che sia stata adottata una tassonomia sociale che definisca nello specifico gli obiettivi da raggiungere. Esiste quindi il rischio che, al termine del processo regolamentare, la tassonomia sociale potrebbe essere disallineata rispetto a quanto richiesto negli standard EFRAG.

Struttura degli standard

Secondo quanto scritto nel Disclaimer in apertura a ciascuno standard (*Each Disclosure Requirement is stated in a bold paragraph, followed by a paragraph that illustrates the principle to be followed in the preparation of the respective disclosures.*), le informazioni da rendicontare obbligatoriamente (requisiti) sono quelle in grassetto. Ciononostante, alcuni paragrafi, che dovrebbero solamente illustrare come rispondere al requisito, indicano obbligatorietà (utilizzando la parola “shall”).

Sempre nel Disclaimer si afferma che i paragrafi del corpo dello standard e le appendici hanno la stessa rilevanza (es. ESRS 1 *All the paragraphs, including those in Appendices A and B, have equal authority.*). Solitamente le Appendici rappresentano un dettaglio o un’aggiunta a quanto presente nel corpo principale di un documento. Il fatto di tenerle separate, ma di conferirgli la stessa importanza, non fa altro che dividere i requisiti di uno stesso argomento in più punti del documento rendendo meno fruibile l’adozione degli standard.

Questa concreta articolazione del contenuto degli standard, si presenta non chiara e comporta un notevole sforzo di ricostruzione. Capire cosa si debba rendicontare e qual è il valore delle proposizioni contenute negli standard è indispensabile per raggiungere una piena compliance e rispondere in modo congruo agli obiettivi informativi.

Sotto questo profilo, lo schema del GRI appare molto più chiaro, essendo articolato in elementi informativi obbligatori, raccomandazioni e linee guida applicative che hanno un contenuto precettivo ben distinto tra loro.

Sarebbe quindi auspicabile una nuova articolazione degli standard che segua lo schema del GRI raccogliendo le parti obbligatorie nei requisiti, ai quali si accompagnano le raccomandazioni che indicano una certa linea di condotta auspicabile e le linee guida che contengono spiegazioni ed esempi.

La doppia materialità

L’impianto della direttiva è basato sul principio della doppia materialità: le informazioni devono essere rese quando siano rilevanti per il possibile effetto finanziario sull’impresa dell’evento (materialità finanziaria) oppure quando siano collegate a impatti significativi su persone o ambiente nel breve, medio, lungo termine (materialità d’impatto).

L’individuazione di queste situazioni non appare semplice.

Se il processo per definire la materialità finanziaria di una certa informazione può fare affidamento sui criteri dettati per le informazioni contabili, è anche vero che la materialità finanziaria ESG potrebbe presentare caratteristiche diverse da quella prettamente contabile.

Anche l’individuazione dei criteri per definire la materialità d’impatto appare problematica.

Lo standard ESRS 1 precisa che una questione di sostenibilità è materiale se è collegata ad impatti significativi sulle persone e sull’ambiente, sia quando siano causati dall’impresa, sia quando siano collegati alle catene del valore. Lo stesso standard ESRS 1 fornisce alcune indicazioni operative ai punti 49 e 51 (*impact materiality*) e 53 e 56 (*financial materiality*) e altre indicazioni sono fornite da ESRS 2, *Application guidance* (punti da 56 a 77). Le indicazioni si mantengono tuttavia – quanto meno per l’*impact materiality* - a un livello meno dettagliato rispetto allo standard GRI 3 “Material topics”, il riferimento al quale consentirebbe una ben più ampia illustrazione del processo di analisi di materialità, compreso il problema

del coinvolgimento degli stakeholder che sembra, negli standard EFRAG, affrontato in modo vago.

Vi è inoltre da considerare che la nozione assolutamente ampia di catena del valore potrebbe condurre a considerare come informazioni materiali anche quelle collegate a impatti esterni relativi a imprese della catena del valore in ambiti assolutamente estranei allo specifico business dell'impresa.

Alla luce di questi problemi, appare necessario: a) indicare in modo più dettagliato i criteri da seguire nel processo di analisi di materialità, seguendo le indicazioni contenute nel GRI (GRI 3 Material topics, versione 2021); b) precisare che la valutazione di materialità è un processo che si pone a livello di argomento generale (ad esempio cambiamenti climatici, sicurezza sul lavoro) piuttosto che a livello di singoli impatti o di requisiti informativi e che la valutazione della significatività sia applicata a livello di impatto (così anche la Lettera GRI di commento agli standard EFRAG 20 giugno 2022); c) gli impatti devono essere considerati alla luce dei settori significativi di operatività, del profilo di business, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impresa, anche quando derivanti da imprese della catena del valore.

La presunzione relativa di materialità

Il considerando 45 della direttiva CSRD, nel prevedere che gli standard contengano indicazioni sul processo da seguire per identificare le informazioni da fornire, chiarisce che un'impresa dovrebbe essere obbligata a fornire solo quelle informazioni che sono rilevanti per comprendere i suoi impatti su aspetti di sostenibilità e quelle che sono rilevanti per comprendere come gli aspetti di sostenibilità influenzano i rischi e le opportunità dell'impresa stessa.

Lo standard ESRS 1, al punto 57, afferma che sia per i *topic* standard generali (*sector-agnostic*) sia per quelli settoriali (*sector-specific*) esiste una presunzione di materialità, in base alla quale le informazioni richieste da questi standard si devono considerare materiali per tutte le imprese. Si tratta però di una presunzione relativa poiché l'impresa può decidere di non rendicontare alcune informazioni, confutando la presunzione di materialità, in base a criteri ragionevoli e sostenibili. Lo standard ESRS 2, al punto 76 *dell'Application guidance*, afferma che la presunzione di materialità sposta sull'impresa l'onere della prova della non materialità.

Questo approccio seguito dagli standard (che presuppone la materialità, e quindi l'obbligo di rendicontare gli standard "sector agnostic" per tutte le aziende indipendentemente dal loro business e struttura) non solo appare in contrasto con la natura stessa dell'analisi di materialità ma non è coerente neppure con l'indicazione del considerando 45 della direttiva. L'analisi delle tematiche rilevanti deve infatti essere utile a definire quali argomenti rendicontare nel bilancio di sostenibilità, a seconda degli impatti generati o subiti dall'azienda. L'analisi di "non rilevanza" rischia, infatti, di complicare ulteriormente la rendicontazione, poiché implica inutili monitoraggi e approfondimenti a carico delle imprese. Il problema della "non rilevanza" deve necessariamente essere risolto a monte, semplificando i requisiti informativi degli standard e il livello di coinvolgimento delle imprese che fanno parte della catena del valore.

Il considerando 45 della direttiva si fonda sul presupposto secondo cui l'analisi di materialità dovrebbe servire a identificare che cosa includere nel report, non che cosa sottrarre

all'obbligo di *disclosure*. È solo con riferimento alle informazioni *sector-specific* che si può ragionevolmente presumere la materialità di un'informazione ed esigere una motivazione del contrario (come del resto accade negli standard GRI 2021).

Il concetto di “presunzione confutabile” non è inoltre chiaro, gli standard dicono solo che l'organizzazione può confutare la presunzione di materialità portando “evidenze ragionevoli e verificabili”. Sarebbe opportuno specificare cosa si intenda per “evidenza”, e quando queste possono essere ritenute ragionevoli e verificabili. Lasciando un così ampio margine si corre il rischio che i bilanci non siano comparabili tra loro.

Inoltre, lo standard ESRS 1, al punto 58, afferma che – per poter determinare se un obbligo di *disclosure* possa essere assolto affermando la “non materialità per l'impresa” – essa dovrà stabilire soglie o criteri e darne conto. Lo standard ESRS 2 introduce due requisiti informativi sul processo di materialità: descrivere come siano stati identificati i temi materiali (punto 74); indicare le informazioni ritenute non materiali fornendone le ragioni e indicando la soglia applicata (punto 76).

Non vengono però fornite informazioni di maggior dettaglio su come stabilire una soglia o identificare dei criteri, in assenza delle quali la severità dell'approccio - in base al quale i requisiti informativi sono tutti materiali e pertanto obbligatori - si confronta con la possibilità di rigetto della presunzione di materialità in base a un generico riferimento a “soglie o criteri”, sia pur con richiesta di spiegazione. Un approccio che, data la genericità dei riferimenti, compromette anche la confrontabilità del set informativo fornito da diverse imprese sulla base di valutazioni fondate su soglie “personalizzate”.

La presunzione di materialità dei *topic sector-agnostic* e *sector-specific* comporta (ESRS 2, *Application Guidance* punto 74) anche un altro rovesciamento logico rispetto alla definizione di materialità, perché induce a impostare l'analisi di materialità in termini di significatività dei requisiti informativi (interi topics o sottoinsiemi di informazioni parte dei medesimi) e non, come dovrebbe essere in base allo stesso ESRS 1, in termini di IRO (impatti-rischi-opportunità).

In conclusione, si ritiene necessario limitare la presunzione di materialità agli standard *sector-specific*, allineando la nozione di presunzione confutabile a quella di “omissioni” presente nei GRI Standard (su cui infra).

Informazioni sulle catene del valore e consolidate proporzionali

Sicuramente una delle novità più significative della disciplina riguarda l'ampliamento delle informazioni da fornire alle catene del valore.

Lo standard ESRS 1 stabilisce che il perimetro di rendicontazione comprende il perimetro contabile e le imprese appartenenti alle catene del valore, poste a monte e a valle. In attuazione di questa indicazione, gli standard di rendicontazione in tema di governance, ambiente e sociale prevedono in più punti l'obbligo di fornire informazioni non solo con riferimento alla società che redige il report di sostenibilità e al suo gruppo di appartenenza, ma anche con riguardo alla catena di valore dell'impresa.

Il fondamento giuridico di questo perimetro ampio di rendicontazione è da ricondurre alla previsione della direttiva CSRD secondo cui le informazioni possono riguardare la catena del valore dell'impresa, se applicabile. Accanto a questa indicazione, però, la stessa direttiva

si preoccupa di precisare che gli standard non solo devono evitare oneri sproporzionati per le imprese ma devono tener conto delle difficoltà nella raccolta di informazioni presso la catena di valore. Le informazioni sulla catena del valore devono essere proporzionate e pertinenti alla scala e alla complessità delle attività. Vi è inoltre da considerare che, sempre per la direttiva, le informazioni devono essere di qualità e quindi fondate su dati solidi e metodologie consolidate e affidabili.

Lo stesso standard ESRS1, al paragrafo 64, afferma che il perimetro di rendicontazione è ampliato rispetto a quello contabile quando l'integrazione delle informazioni su impatti, rischi e opportunità è necessaria per permettere agli utilizzatori di comprendere gli impatti, rischi, opportunità dell'impresa.

Appare assolutamente necessario formulare in modo più preciso le informazioni sulla catena del valore, mettendo in maggior rilievo i profili testuali appena indicati.

L'ampliamento del perimetro di rendicontazione alla catena del valore si giustifica quando si tratti di informazioni necessarie per comprendere l'impatto esterno e interno dell'impresa sulle questioni di sostenibilità.

Questo comporta anche una più puntuale definizione di imprese appartenenti alla catena del valore. Tale nozione dovrebbe essere allineata con quella della proposta di direttiva sui doveri di diligenza a fini di sostenibilità (proposta 23 febbraio 2022 COM(2022) 71), che comprende nella catena del valore i rapporti rilevanti e stabili nel tempo.

Le imprese della catena del valore da considerare sono quindi quelle che hanno rapporti rilevanti e stabili nel tempo con l'impresa che redige il Report di sostenibilità di cui, sulla base di un'analisi di materialità, si devono considerare le informazioni per comprendere gli impatti, rischi, opportunità dell'impresa.

Inoltre, le informazioni sulla catena del valore, per loro natura, sono informazioni non disponibili per le imprese che potrebbero essere difficilmente reperibili anche in presenza di accordi di collaborazione (si pensi al caso delle società che utilizzano una fitta rete di fornitori di piccole-medie dimensioni). La difficoltà deriva, inoltre, dall'assenza di strumenti normativi che mettano l'impresa tenuta alla rendicontazione di sostenibilità nella condizione di poter "pretendere" informazioni accurate, solide e attendibili dalla catena del valore.

Quando quindi le imprese possono fare affidamento su metodologie consolidate che consentano di stimare in modo attendibile determinati valori propri di controparti della catena del valore, senza necessità di richiedere dati (si pensi allo scope 3 del GHG Protocol), l'ampliamento del perimetro di rendicontazione conduce a informazioni di qualità.

Quando invece le informazioni riferite alla catena del valore non sono disponibili, pur avendo l'impresa posto in essere le attività funzionali al reperimento delle informazioni, e non sussistono metriche consolidate di stima, si dovrebbe consentire all'impresa di omettere l'informazione. In questi casi, infatti, le informazioni prodotte potrebbero non essere in linea con il criterio di qualità.

Inoltre, lo standard ESRS 1 dovrebbe esplicitamente recepire l'indicazione del testo definito (giugno 2022) della direttiva, in base al quale: a) le richieste di informazioni devono essere proporzionate alla complessità delle attività e alle capacità delle imprese nella catena del valore, in particolare di quelle non soggette a obblighi di reporting; b) gli standard non

devono imporre richieste di informazioni nella catena del valore che eccedano quelle previste per le PMI (che imporrebbe di attendere l'adozione degli standard per le PMI). A mero titolo esemplificativo, basti pensare che in materia di permitting ambientale – che costituisce il presupposto informativo per esercitare attività che possono avere un determinato impatto ambientale – gli oneri previsti si differenziano profondamente a seconda della dimensione di impresa. Tale scelta deriva direttamente dal legislatore europeo che, nel prendere in considerazione il criterio della giusta proporzionalità, opera, di fatto, quel bilanciamento che si chiede venga replicato anche nell'elaborazione degli standard in esame.

Vi è infine da sottolineare come le entità contabilizzate con il metodo del consolidamento proporzionale sono considerate dagli standard parte del perimetro per la quota consolidata. Questo significa che tutte le partecipate anche con meno del 50% di partecipazioni dovranno consolidarsi per quella quota. Questa richiesta va oltre a quanto previsto dalla direttiva e, inoltre, attualmente i reporting di sostenibilità non comprendono informazioni riguardanti le partecipazioni di minoranza. Appare opportuno eliminare questa richiesta.

Informazioni prospettiche e pianificazione finanziaria

Gli standard EFRAG chiedono di pubblicare informazioni prospettiche con durate predefinite. Gli ESRS, per i dati prospettici, definiscono tre orizzonti temporali di breve (1 anno), medio (2-5anni) e lungo termine (>5 anni).

Si pensi ad esempio allo standard sulla biodiversità dove si prevede l'obbligo di rendere noti gli obiettivi relativi alla biodiversità e agli ecosistemi (ESRS E4-3) i quali devono includere (se del caso) obiettivi di breve termine (1-5 anni), medio termine (5-10 anni) e lungo termine (oltre 10 anni).

Questa impostazione pone due ordini di problemi.

Il primo ordine di problemi riguarda la difficoltà di prefigurare scenari futuri a lungo termine fondati su assunti ragionevoli e scientificamente fondati.

Un secondo ordine di problemi riguarda la coerenza delle informazioni prospettiche di sostenibilità con la comune prassi di programmazione temporale in ambito finanziario. L'indicazione di pianificazioni finanziarie di sostenibilità a lungo termine (oltre 10 anni) potrebbe non essere allineata con la pianificazione finanziaria che usualmente presenta una prassi temporale più ridotta. La conseguenza è la definizione di due processi di pianificazione separati che possono essere difficilmente giustificabili verso il mercato.

Si può dire più in generale come i dati di sostenibilità non si prestano ad orizzonti predeterminati in modo rigido ma si conformano a seconda del tipo di dato.

In base a queste considerazioni, è da ritenere che l'orizzonte temporale delle informazioni di natura prospettica dovrebbe essere flessibile, modellata sulla tipologia di informazioni prospettiche da fornire, in base a una scelta dell'impresa. Tendenzialmente essa dovrebbe essere allineata alla prassi della pianificazione finanziaria, con la facoltà per le imprese di indicare obiettivi con orizzonte temporale più ampio.

Orizzonte temporale delle informazioni retrospettive

Gli standard richiedono che le informazioni retrospettive siano almeno fornite per l'anno precedente a quello di rendicontazione, come avviene per il reporting finanziario. Le informazioni di sostenibilità hanno, però, una natura più complessa, anche per la loro varietà, rispetto ai dati economici e per questo è spesso opportuno spiegare le informazioni dell'anno guardando non solo all'anno precedente, ma anche a un trend passato più ampio.

Le linee guida potrebbero raccomandare di commentare i dati dell'anno rispetto ai due esercizi che lo precedono

Effetti finanziari dei rischi di sostenibilità

Negli standard ambientali, si richiede di determinare i possibili effetti finanziari sulla performance dell'impresa nel breve, medio e lungo periodo.

Questo tipo di informazioni si ispira ai principi indicati nelle Raccomandazioni della Task Force sulle informazioni finanziarie relative al clima di giugno 2017 (Rapporto TCFD).

Mentre però il rapporto TCFD richiedeva informazioni di natura qualitativa a livello alto, gli standard EFRAG richiedono anche informazioni puntuali di natura quantitativa.

Al momento, non esistono processi affidabili e consolidati che riescano a costruire questi dati. In questa situazione, ciascuna società sarebbe chiamata a costruire il proprio processo, inficiando anche la comparabilità dei dati.

Qualora si volesse mantenere questo approccio più analitico, si dovrebbe indicare, anche nelle guida applicative, delle modalità operative puntuali per stimare i suddetti effetti.

Analiticità dei dati e clausola di omissione delle informazioni

Gli standard EFRAG impongono un estremo livello di dettaglio e granularità delle informazioni richieste che si pone a un grado superiore rispetto alle esperienze delle iniziative internazionali finora applicate. Lo stesso GRI ha segnalato proprio questa estrema granularità come uno dei problemi degli standard EFRAG (cfr. Lettera GRI 20 giugno 2022).

Questa impostazione è di difficile applicazione ed estremamente onerosa per le imprese. Essa inoltre non risponde a uno dei criteri di qualità dell'informazione e cioè la comprensibilità che impone di fornire informazioni concise (ESRS 1, par 38 ss.).

Si pone la necessità di rendere più flessibile l'applicazione degli standard EFRAG sotto due profili.

Un primo profilo potrebbe essere quello di rivedere alcuni requisiti informativi obbligatori, attribuendogli la diversa natura di raccomandazioni.

Un secondo profilo potrebbe essere quello di introdurre una clausola generale che consenta l'omissione di fornire determinate informazioni obbligatorie oppure una minore granularità dell'informazione, quando vi siano giustificazioni ragionevoli.

Tra le situazioni che possono giustificare l'omissione delle informazioni si possono utilizzare le indicazioni fornite nel GRI (GRI 1, Foundation, versione 2021, paragrafo "concetti chiave" 2, requisito 6) secondo cui è possibile omettere l'informazione in quattro situazioni: a) le informazioni non sono applicabili; b) le informazioni sono riservate; c) le informazioni sono soggette a limiti legali sulla diffusione; d) le informazioni non sono disponibili o sono incomplete.

Inoltre, sembra ragionevole introdurre una graduazione di richieste: quelle obbligatorie (salvo confutazione della materialità); quelle suggerite; quelle con valore esemplificativo (nelle linee guida applicative).

Obblighi di comunicazione su piani e politiche

Gli standard EFRAG replicano tutti uno schema comune che prevede la comunicazione di informazioni all'interno di tre macrosezioni: a) i profili generali sulla strategia; b) le politiche, gli obiettivi e i piani d'azione; c) gli indicatori di prestazione per misurare gli impatti.

Gli standard chiedono di indicare i piani, le politiche e gli obiettivi nonché, in alcuni casi (v. ad es. ESRS E1 Requisito E1-3, par 27 sugli obiettivi relativi al clima), qualora la società non abbia adottato questi atti, se e quando saranno adottati o le ragioni per cui non si prevede di adottarli.

La disciplina in esame sugli obblighi di comunicazione in materia di sostenibilità è una disciplina di rendicontazione che è tipicamente diretta a informare i destinatari sulle attività già poste in essere dalla società oppure che intende attuare ma non può essere intesa come una disciplina di natura sostanziale che impone obblighi di comportamento di natura gestionale.

Di conseguenza, gli obblighi informativi su piani o politiche dovrebbero essere intesi nel senso che, mentre la società che ha adottato tali atti ne deve dare conto, la società può non avere piani, politiche o obiettivi di sostenibilità, e i relativi obblighi di comunicazione dovranno considerarsi soddisfatti con la semplice dichiarazione che la società non ha adottato piani, politiche o obiettivi.

Non è invece coerente con gli obblighi di mera trasparenza imporre alla società di indicare perché non ha adottato tali atti né se intende adottare in futuro.

Gli standard dovrebbero essere modificati nel senso appena indicato.

Incorporation by reference

La direttiva prevede che gli atti delegati della CE specifichino le informazioni da fornire e, se del caso, la struttura per la comunicazione delle informazioni.

Gli standard EFRAG contengono, in una serie di passaggi, la precisazione secondo cui, al fine di una comunicazione efficace e per evitare duplicazioni, quando un'informazione richiesta dagli standard è già contenuta in un'altra sezione della relazione di gestione, il report di sostenibilità si può limitare ad effettuare un richiamo a tale sezione. Lo standard ESRS 1 sui principi generali precisa che gli elementi informativi richiesti possono essere incorporati quando inseriti in un'altra sezione della relazione di gestione, mentre non è consentito il rinvio a documenti diversi (ESRS1, par. 135).

Tale limitazione non appare coerente con gli obblighi pubblicitari delle società quotate, per le quali si prevede la possibilità di fornire informazioni sulla governance in documenti esterni rispetto alla relazione sulla gestione (es. la relazione sul governo societario, la relazione sulla remunerazione).

La modalità di formazione di un documento attraverso la tecnica del rinvio ad altre fonti informative (c.d. *incorporation by reference*) è un principio assolutamente rilevante per evitare duplicazioni informative a vantaggio anche dei destinatari dei documenti. A tale

riguardo, non appare giustificata la limitazione di questa tecnica alla sola ipotesi in cui le informazioni da fornire sono contenute in altre sezioni della relazione di gestione. Una limitazione del rinvio ad altre fonti informative può trovare una giustificazione solo quando il richiamo riguardi un documento di difficile reperimento tale da determinare una lesione dell'interesse del terzo alla fruibilità dell'informazione.

È da sottolineare come gli stessi standard EFRAG non siano coerenti con questa indicazione generale contenuta nel ESRS1. Ad esempio, nelle *Basis for Conclusions* relativo allo standard G2, con riferimento all'informativa relativa al titolare effettivo, si afferma che è sufficiente il riferimento al Registro dei titolari effettivi istituito in ciascun Stato membro (ai sensi della Direttiva UE 849/2015). Anche con riferimento agli standard sociali si osserva come le informazioni sulla politica relativa alla forza lavoro, comunità locali e consumatori/utenti finali potranno essere fornire direttamente con un link, se sono state pubblicate.

In conclusione, la possibilità di rinvio ad altri documenti non deve essere limitata solo ad altre sezioni della relazione di gestione ma anche a tutti gli altri documenti informativi pubblicati dalla società che sono resi liberamente consultabili dal pubblico in forma gratuita.

Lo standard ESRS 1 sui principi generali, al paragrafo 135 dovrebbe essere modificato prevedendo che gli elementi informativi richiesti possono essere incorporati in altre parti della relazione di gestione nonché in documenti informativi pubblicati dalla società liberamente consultabili dal pubblico in forma gratuita.